

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/391/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 19 giugno 2000, sull'Angola** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1292/2000 della Commissione del 20 giugno 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

Regolamento (CE) n. 1293/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco 6

Regolamento (CE) n. 1294/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 11

Regolamento (CE) n. 1296/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 55ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 14

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2000

sull'Angola

(2000/391/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 95/413/PESC ⁽¹⁾, che definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti dell'Angola.
- (2) Alla luce dei sostanziali cambiamenti politici avvenuti in Angola dal 1995 ad oggi, talune disposizioni della posizione comune summenzionata sono ormai obsolete e necessitano di un aggiornamento.
- (3) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/PESC ⁽²⁾ sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa e la posizione comune 98/350/PESC ⁽³⁾, sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa.
- (4) Il Consiglio ha adottato le posizioni comuni 97/759/PESC ⁽⁴⁾ e 98/425/PESC ⁽⁵⁾ relative all'Angola e volte ad incitare l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a osservare i propri obblighi nel processo di pace alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le sue risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) e 1176 (1998).
- (5) Come affermato nelle dichiarazioni della Presidenza a nome dell'Unione europea del 22 luglio 1999 e del 17 gennaio 2000, l'Unione deplora profondamente la ripresa della guerra civile in Angola, la cui responsabilità ricade in primo luogo sull'UNITA sotto la leadership del Dott. Jonas Savimbi. L'Unione ha invocato una soluzione politica al fine di raggiungere una pace duratura nel paese e si è dichiarata pronta ad esaminare la possibilità di assistere il governo dell'Angola nel far fronte alle sfide della ricostruzione e del ripristino nel paese di un ambiente democratico.

(6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1268 (1999) sulla creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola e la risoluzione n. 1294 (2000) sulla proroga del mandato di tale ufficio sino al 15 ottobre 2000.

(7) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1295 (2000) sull'attuazione delle misure contro l'UNITA contenute nelle risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997) e 1173 (1998) sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di esperti istituito ai sensi della risoluzione n. 1237 (1999).

(8) Il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'assistenza allo sminamento, il 22 novembre 1996, in cui raccomanda che, fatta eccezione per l'aiuto umanitario, i fondi destinati agli interventi di sminamento siano assegnati ai paesi beneficiari le cui autorità rinuncino ad ogni ulteriore utilizzo di mine terrestri antiuomo, e un'azione comune 97/817/PESC ⁽⁶⁾ relativa alle mine terrestri antipersona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi per quanto riguarda l'Angola:

- a) sostenere una soluzione politica al conflitto angolano, sulla base degli «Acordos de Paz» di Bicesse, del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
- b) sostenere pienamente tutti gli sforzi internazionali volti a rafforzare le misure contro l'UNITA imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite — compreso l'appoggio al sistema di controllo istituito con la risoluzione 1295(2000) — e offrire assistenza, in particolare agli Stati africani e alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa Australe (SADC), per la loro piena applicazione;

⁽¹⁾ GU L 245 del 12.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 12.11.1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 338 del 9.12.1997, pag. 1.

- c) contribuire ad una politica di riconciliazione nazionale in Angola, attraverso la promozione di una cultura basata sulla tolleranza e il dialogo tra i membri dell'UNITA e gli altri partiti politici che sono realmente impegnati nel perseguire la pace e dimostrano in modo inequivocabile la loro volontà di rispettare le regole iscritte nel protocollo di Lusaka e i principi democratici;
- d) esortare il governo dell'Angola ad osservare rigorosamente i propri obblighi internazionali rafforzando le istituzioni democratiche, fra l'altro estendendo a tutti i settori della società civile la partecipazione allo sviluppo democratico del paese e tenendo elezioni legislative e presidenziali libere e corrette, e rispettando i diritti dell'uomo e la libertà dei media, lo stato di diritto e la giustizia in tutto il territorio del paese;
- e) incoraggiare il Governo dell'Angola a promuovere iniziative di pace, in particolare nei confronti dei gruppi particolarmente colpiti dal conflitto, nonché politiche di ricostruzione, di lotta contro la povertà e di sviluppo, al fine di creare le condizioni atte all'instaurazione di una pace effettiva e duratura;
- f) esortare il Governo dell'Angola a gestire le risorse pubbliche in modo trasparente a vantaggio dell'intera popolazione e sostenere l'applicazione di politiche macroeconomiche sane, che assicurino maggiore responsabilità e migliori prospettive di crescita economica e sviluppo sostenibile nel paese;
- g) continuare ad insistere presso il Governo dell'Angola, in quanto firmatario della Convenzione di Ottawa, e, in particolare presso l'UNITA, affinché pongano immediatamente termine alla disseminazione di mine e provvedano che venga predisposta una valida documentazione per consentire lo sminamento;
- h) incoraggiare la cooperazione e la comprensione tra i paesi della regione in una prospettiva di sicurezza e sviluppo economico.
- c) venire incontro gli sforzi intrapresi dal Governo dell'Angola per rafforzare le istituzioni e le pratiche democratiche, soprattutto incoraggiandolo nell'intento di tenere elezioni legislative e presidenziali libere e corrette e di garantire il rispetto dei diritti umani, la libertà dei media, una società civile indipendente e lo stato di diritto;
- d) venire incontro agli sforzi intrapresi dal Governo dell'Angola per migliorare la situazione economica e finanziaria e lottare contro la corruzione e la povertà, di concerto con la comunità internazionale;
- e) incoraggiare il governo dell'Angola a raggiungere gli obiettivi economici stabiliti dall'accordo di controllo sottoscritto dall'Angola e l'FMI, che costituisce una tappa essenziale del processo di riforma dell'economia angolana;
- f) assistere il governo dell'Angola nel ripristino e nella ricostruzione del paese, con particolare riguardo alle regole di trasparenza e di responsabilità in un ambiente democratico;
- g) continuare a partecipare agli sforzi per alleviare le sofferenze della popolazione angolana colpita dalla guerra, in particolare i rifugiati e gli sfollati all'interno del paese, tenendo conto della necessità di garantire che le organizzazioni umanitarie abbiano accesso sicuro e illimitato alle vittime del conflitto conformemente ai principi umanitari internazionalmente riconosciuti;
- h) contribuire agli sforzi di reinserimento sociale dei soldati smobilitati come elemento fondamentale di stabilizzazione e pacificazione del paese;
- i) partecipare alle operazioni di sminamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 22 novembre 1996, in risposta alle esigenze umanitarie contingenti;
- j) assistere l'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola nell'assolvere il mandato conferitogli dalla risoluzione 1268 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, l'Unione europea è pronta a:

- a) sostenere, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, iniziative che contribuiscano a pervenire ad una soluzione politica del conflitto angolano conformemente agli strumenti giuridici indicati all'articolo 1, punto a) e in consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite, con la Troika dei paesi osservatori, con gli Stati membri dell'ONU e le con organizzazioni africane regionali e subregionali;
- b) conformarsi alla risoluzione 1295 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggiare gli sforzi internazionali volti a rendere più efficaci le attuali misure contro l'UNITA adottate nell'ambito delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Articolo 3

Il Consiglio prende atto che la Commissione ha orientato la sua azione al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, ove opportuno attraverso misure comunitarie pertinenti.

Articolo 4

La presente posizione comune è riesaminata ogni dodici mesi dopo la sua adozione.

Articolo 5

La posizione comune 95/413/PESC è abrogata.

Articolo 6

La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Santa Maria da Feira, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	64,9
	999	64,9
0707 00 05	052	79,6
	628	136,6
	999	108,1
0709 90 70	052	66,2
	999	66,2
0805 30 10	388	57,3
	524	72,4
	528	54,4
	999	61,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,9
	400	98,6
	404	89,8
	508	68,6
	512	70,6
	524	92,1
	528	86,0
	624	78,7
	720	62,5
	804	84,5
	999	81,5
	0809 10 00	052
999		238,3
0809 20 95	052	310,9
	064	193,3
	068	195,0
	400	408,6
	999	277,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 51 000 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di granturco avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara verte su una quantità massima di 51 000 t di granturco da esportare in Slovenia e Polonia.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 51 000 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 giugno 2000 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 13 luglio 2000 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita del deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾
 e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala comuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di granturco di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di granturco di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'ag-

giudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita del granturco ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di granturco conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Maíz de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1293/2000
- Majs fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1293/2000
- Interventionsmais ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1293/2000
- Καλαμπόκι παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2000
- Intervention maize without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1293/2000
- Mais d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1293/2000
- Granturco d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1293/2000
- Maïs uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1293/2000
- Milho de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1293/2000
- Interventiomaissi, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1293/2000
- Interventionsmajs, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1293/2000.

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 EUR per tonnellata, di cui 30 EUR sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 EUR sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾,

- l'importo di 30 EUR è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il granturco ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità,
- l'importo di 20 EUR è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Niederösterreich/Wien/nördl. Burgenland	32 260
Steiermark/Kärnten	18 740

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1293/2000]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo di intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1293/2000]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in euro) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in euro) (per memoria)	Spese commerciali (in euro)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

- DG AGRI-C-1:
- Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2000
relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione ⁽²⁾, se il quantitativo globale oggetto delle domande di titolo d'importazione è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile. È pertanto opportuno determinare il quantitativo dispo-

nibile nel secondo semestre del 2000 per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso dei primi dieci giorni del mese di luglio 2000 possono essere presentate nuove domande di titolo per i quantitativi seguenti:

- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0402, contingente n. 09.4026,
- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0406, contingente n. 09.4027.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2000 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2000

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

(6) Toldimfos deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, amprolio e permetrina deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

considerando quanto segue:

(8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze non soggette ad un limite massimo di residui)

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Toldimfos	Tutte le specie da produzione alimentare»	

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori)

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Permetrina	Permetrina (Somma degli isomeri)	Bovini, caprini	100 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 98/82/CE della Commissione (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25)	Gli LMR provvisori scadono il 1° 1. 2001»
		Suini, polli	100 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene Uova	
		Polli			

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.4. Altri agenti antiprotozoari

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amprolio	Amprolio	Polli, tacchino	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° 1. 2002»

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2000****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 55ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguente-

mente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Tenuto conto del livello delle offerte ricevute, non è dato alcun seguito alla gara relativa alla vendita di burro d'intervento senza rivelatori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 55ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento (senza rivelatori), non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 55ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	195	—	—	—
		Concentrato	195	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	150	—	—	—
		Concentrato	150	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	—	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione		Burro	105	—	—	—
		Burro concentrato	129	—	129	—
		Crema	—	—	44	—